



**CITTA' DI GRANAROLO DELL'EMILIA**  
Provincia di Bologna

Allegato 1 deliberazione C.C. n. 49 / 28 marzo 2002

Visto: LA PRESIDENTE

Dott.ssa Nicoletta Tartari

IL SEGRETARIO GENERALE

Dott.ssa Rita Petrucci

**REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELLE RACCOLTE DI FONDI A SCOPO  
BENEFICO EFFETTUATE ATTRAVERSO LA CESSIONE DI BENI VERSO UN'OFFERTA IN  
DENARO.**

**Art. 1**

Il presente Regolamento disciplina le raccolte di fondi a scopo benefico, effettuate attraverso la cessione di merci e prodotti, dietro riscossione di un'offerta in denaro, organizzate dalle Associazioni di Volontariato iscritte nei registri nazionali e regionali di cui all'art. 6 della L. 266 del 11.8.1991 e successive .modificazioni., nonché da associazioni e/o enti di altra nazionalità regolarmente riconosciuti in base alle leggi vigenti nei rispettivi Paesi di provenienza, su aree pubbliche o su aree private ad uso pubblico.

Sono escluse da tale disciplina le raccolte di fondi effettuate senza cessione di beni o attraverso la distribuzione di materiale divulgativo o propagandistico dei fini dell'Associazione.

Sono, altresì, escluse le raccolte che si effettuano in occasione delle manifestazioni promosse nell'ambito delle manifestazioni che si svolgono sul territorio comunale con il patrocinio dell'Amministrazione Comunale, nonché le campagne di sensibilizzazione, informazione e promozione pubblica promosse dalle Associazioni e/o dai Gruppi per il raggiungimento dei propri fini sociali e istituzionali, mediante le raccolte di firme e/o di contributi volontari a fronte anche di offerte di gadgets.

**Art. 2**

Gli Enti, le Associazioni e i soggetti che raccolgono fondi, previa cessione di oggetti di diversa natura, sono esonerati dall'osservanza delle norme che disciplinano l'esercizio dell'attività commerciale, ovvero dalle disposizioni del D.Lgs. 114/98e ss.mm., purché sussistano i seguenti presupposti:

- a) le iniziative devono essere promosse da Associazioni di volontariato, Enti e/o movimenti, nazionali o esteri, come sopra identificati, le cui finalità benefiche siano regolarmente riconosciute;
- b) la cessione di beni, a prescindere dal loro valore, deve avvenire in cambio di una libera contribuzione, frutto di uno spontaneo atto di volizione, il cui importo non deve essere in alcun modo prefissato;
- c) l'attività deve svolgersi senza l'impiego di mezzi organizzati professionalmente per fini di concorrenzialità sul mercato, quali l'uso di pubblicità dei prodotti, di insegne elettriche, di locali attrezzati secondo gli usi dei corrispondenti esercizi commerciali, di marchi di destinazione di impresa.

**Art. 3**

Anche al fine della programmazione di cui al successivo Art. 4, gli Enti, Associazioni, Fondazioni o Movimenti, nazionali o esteri, aventi le finalità di cui alla L. 11.8.1991 n. 266, che intendono organizzare raccolte di fondi associate alle cessioni di beni devono presentare apposita richiesta scritta in carta libera al Protocollo Generale del Comune, almeno 30 giorni prima dell'iniziativa.

La domanda, dovrà contenere i seguenti dati:

- 1)** denominazione esatta dell'Associazione, Fondazione, ente o movimento, sede e codice fiscale;



**CITTA' DI GRANAROLO DELL'EMILIA**  
Provincia di Bologna

- 2) i dati della persona fisica responsabile della manifestazione/ raccolta di fondi, con l'indicazione delle generalità:  
cognome e nome, data e luogo di nascita, residenza e recapito telefonico, nonché numero di codice fiscale;
- 3) data, orario e luogo preferenziale con eventuali riserve previsti per lo svolgimento dell'iniziativa.

Alla domanda dovranno essere allegati i seguenti documenti:

- 1) dichiarazione sostitutiva ai sensi del D.P.R.445/2000 nella quale il Responsabile di cui al precedente pto.2 indica gli estremi dell'atto costitutivo e dello Statuto debitamente registrati, se non già depositati agli atti del Comune, per qualsiasi motivo; in caso di Ente o Associazione estera, altro documento identificativo della natura non lucrativa dell'iniziativa, di provenienza certa;
- 2) dichiarazione di responsabilità redatta dal legale rappresentante pro-tempore dell'Ente (e che può essere anche contestuale alla domanda) attestante che trattasi di manifestazione promossa allo scopo di raccogliere fondi per l'Associazione e che verranno ceduti dei beni solo tramite un'offerta libera;
- 3) relazione sulla tipologia dei prodotti che si intendono offrire al pubblico.

La domanda presentata ai fini della programmazione vale anche per il rilascio dell'autorizzazione all'occupazione del suolo pubblico. Pertanto, in caso di assenso, il Comune rilascerà direttamente all'Associazione il relativo titolo autorizzativo, entro i 20 giorni successivi.

Qualora, però, l'assenso venga subordinato allo spostamento della data o del luogo indicati nella richiesta, o ad altre modifiche, il Comune, entro lo stesso termine di cui sopra, ne informerà preventivamente l'Associazione interessata, affinché valuti se accettare o meno.

L'atto di consenso è rilasciato dal Responsabile del Settore Autonomo Polizia Municipale, previa verifica della sussistenza delle condizioni di cui sopra.

Non si potrà garantire l'accoglimento delle domande pervenute oltre i termini, sia pure motivate, qualora l'intemperività non consenta l'effettuazione di tutte le verifiche previste dal presente Regolamento.

#### **Art. 4**

Al fine di assicurare la migliore distribuzione delle iniziative nello spazio e nel tempo e un'adeguata differenziazione del tipo di beni offerti, che non penalizzi solo alcuni settori merceologici, viene stabilita, entro il mese di gennaio di ogni anno, una programmazione generale delle iniziative da tenersi nell'intero arco dell'anno. Tale programmazione dovrà essere oggetto di apposita Deliberazione di Giunta comunale.

Per il primo anno di applicazione, l'individuazione delle iniziative di cui al presente Regolamento' nonché il relativo calendario sarà redatto dalla Giunta Comunale previo incontro con le Associazioni di Volontariato o da altri organismi delegati a rappresentare gli Enti no-profit.

Solo per il primo anno, la programmazione è effettuata entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del Regolamento ed è valida per la residua parte dell'anno stesso.

Ai fini della programmazione, si applicano i seguenti criteri generali:

- a) lungo le strade individuate dall'Art. 6, non potranno essere autorizzate le iniziative benefiche;
- b) sull'intero territorio comunale potranno essere autorizzate, contemporaneamente, per un massimo di tre iniziative organizzate da Associazioni diverse, purché opportunamente distribuite in punti distinti del Comune e di diversa tipologia; ad ognuna di esse non potranno essere concessi più di tre spazi indipendentemente dai beni offerti;



## CITTA' DI GRANAROLO DELL'EMILIA

Provincia di Bologna

- c) in caso di domande concorrenti per una stessa località e/o per uno stesso periodo, la priorità sarà riconosciuta alle iniziative che, a giudizio della Giunta Comunale risultino più meritevoli per le finalità perseguite dall'iniziativa stessa, o che prevedano l'offerta di beni diversi da quelli tradizionali, o che siano organizzate da Associazioni operanti sul territorio Comunale; a parità di requisiti, sarà seguito l'ordine cronologico di presentazione delle domande;
- d) dovranno essere sempre favorite le iniziative promosse in collaborazione o d'intesa con le Associazioni di Categoria dei settori interessati;
- e) deve essere assicurata la migliore distribuzione delle iniziative nello spazio e nel tempo; pertanto, in caso di eccessiva concentrazione di più iniziative in un determinato periodo o in una determinata zona, l'assenso per una o più di esse potrà essere subordinato alla condizione che si spostino o il periodo o la località, secondo i casi;
- f) deve essere promossa un'adeguata diversificazione del tipo di beni offerti in modo da non penalizzare gli operatori di alcuni settori merceologici; a tal fine, qualora si constati un numero eccessivo di iniziative che prevedano l'offerta di un particolare articolo o prodotto, l'assenso per una o più di esse potrà essere subordinato alla condizione che si offrano anche altri prodotti;
- g) deve essere favorita un'equa ripartizione sul territorio, che non privilegi solo le zone centrali, ma tenga conto della opportunità di dislocare le iniziative anche nelle frazioni del Comune.

Sulla base della proposta presentata dal Responsabile del Settore Autonomo Polizia municipale, la Giunta Comunale, con proprio atto, approva il calendario delle iniziative da autorizzare nell'anno di riferimento.

### **Art. 5**

Sul luogo della raccolta dovrà essere esposto al pubblico per tutta la durata della manifestazione, un cartello indicante sia l'Associazione che ha promosso l'iniziativa, sia le merci che vengono cedute sulla base di un'offerta che verrà utilizzata per scopi benefici.

Le offerte dovranno essere lasciate alla libera e spontanea volontà dei cittadini.

### **Art. 6**

Per quanto concerne le aree pubbliche, di norma, le manifestazioni non potranno svolgersi nelle seguenti strade:

strade extraurbane principali, strade extraurbane secondarie, strade urbane di scorrimento, strade urbane interquartiere.

Di norma è vietata, salvo particolare autorizzazione, l'effettuazione di pesche di beneficenza all'aperto, su suolo pubblico o privato soggetto a pubblico passaggio, salvo quelle organizzate in occasione di feste e manifestazioni pubbliche in genere.

### **Art. 7**

L'orario di ciascuna iniziativa dovrà essere compreso nella fascia dalle 8.00 alle 22.00 e comunque non potrà superare complessivamente le dieci ore.

### **Art. 8**

Presso il Comando di Polizia Municipale è istituito un apposito registro, da tenere costantemente aggiornato, con indicati: l'elenco delle richieste presentate e relativo esito, la data della manifestazione, l'ora e il luogo di svolgimento.



**CITTA' DI GRANAROLO DELL'EMILIA**  
Provincia di Bologna

**Art. 9**

Entro trenta giorni dalla conclusione della manifestazione, dovrà essere inviata al Comune una breve relazione, con evidenziate le fonti di approvvigionamento, e i risultati economici dell'iniziativa ai soli fini statistici e conoscitivi.

**Art. 10**

La vigilanza in ordine al rispetto delle norme del presente Regolamento è affidata al personale della Polizia Municipale e delle altre Forze dell'Ordine.

**Art. 11**

Il mancato rispetto delle norme contenute nel presente Regolamento potrà comportare, oltre all'applicazione delle sanzioni amministrative previste per l'inosservanza dei regolamenti comunali, anche la revoca dell'autorizzazione e il diniego di ulteriori concessioni, per un periodo di tempo commisurato alla gravità dell'infrazione.